

ALLEGATO "B" AL N. 104339/15069 DI REP.

STATUTO

TITOLO I°

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'.

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa denominata "COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE - Società Cooperativa - ed in forma abbreviata "COGART CASALESE".

La Cooperativa ha sede in Casale Monferrato.

Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere costituite sedi secondarie od uffici ovunque purchè nell'ambito della Regione Piemonte.

Articolo 2

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali, ha per oggetto:

a) l'attività di prestazione di garanzie collettive dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, volte a favorire il finanziamento a breve, medio-termine, da parte di aziende e istituti di credito e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, delle imprese associate di cui all'articolo 6 del presente statuto,

b) l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza

alle imprese associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse,

c) di compiere inoltre ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile o necessaria al compiuto perseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti previsti dalla legge e con espressa esclusione delle attività di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico.

La Cooperativa può aderire a consorzi provinciali, regionali e nazionali costituiti al fine di coordinare e potenziare l'attività delle cooperative artigiane di garanzia aderendo in stretta connessione con gli obiettivi della Regione nel campo della promozione del settore artigiano.

Articolo 3

La durata della Cooperativa ha termine il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.

TITOLO II°

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 4

Il patrimonio sociale della Cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a euro 250.000 (duecentocinquantamila) ed è costituito:

a) dal capitale sociale variabile ed illimitato,

b) dalla riserva formata dai soprapprezzi versati,

c) dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione,

d) da un fondo formato da eventuali contributi erogati dalla Regione Piemonte e di altri Enti Pubblici e privati, da una parte degli utili e da qualunque liberalità, donazioni o lasciti di associazioni o privati,

e) dai fondi rischi indisponibili.

Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al primo comma dell'articolo 2.

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione, dei diritti e delle provvigioni di cui ai successivi articoli 11 e 20 nonchè dei redditi patrimoniali della Cooperativa stessa e dai contributi appositamente erogati per le spese di gestione della Cooperativa da Enti, associazioni o privati, ai sensi dell'articolo 32 lettera c).

Articolo 5

La Società è a capitale variabile che, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 100.000 (centomila), ai sensi del

comma 12, art. 13 del D.L. n. 269/03.

Il capitale è suddiviso in quote, dell'importo di euro 25 (venticinque) ciascuna.

Le quote sociali sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

TITOLO III°

SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte della Cooperativa le imprese artigiane iscritte all'Albo previsto dalla Legge n. 443/85 e successive modifiche e integrazioni, le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dal comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 269/03 e i liberi professionisti, anche non organizzati i ordini e collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della Legge 4/13 e, ai sensi e alle condizioni del successivo comma 9, anche le imprese di maggiori dimensioni, site nel territorio della Regione Piemonte.

Possono far parte della Cooperativa anche i consorzi

artigiani registrati nella sezione separata dell'Albo di cui all'articolo 6 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche.

Non possono essere ammessi come soci le persone fisiche e giuridiche espulse da altre società di garanzia.

Articolo 7

Gli Enti Pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Cooperativa, ai sensi del citato comma 9, possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali.

Articolo 8

I soci devono favorire gli interessi della Cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali.

Le imprese non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Articolo 9

L'ammissione dei soci, ai sensi dell'art. 2528 c.c. è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione su domanda scritta degli interessati, previo accertamento delle

condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6 e 8.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 10

Il socio deve sottoscrivere e versare all'atto dell'iscrizione almeno dieci quote e può, se il consiglio di

amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre quote, anche in tempi successivi.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere al socio, il versamento di quote aggiuntive in modo che vi sia proporzione tra le quote sottoscritte da ciascun socio ed il finanziamento richiesto dallo stesso alla Cooperativa.

In ogni caso il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte da ciascun socio non può superare il 20% del capitale sociale.

Articolo 11

Il socio versa, all'atto dell'iscrizione, una tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal consiglio di amministrazione, prendendo atto che la stessa non sarà in alcun caso rimborsabile.

Articolo 12

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento recedere dalla Cooperativa con obbligo di preavviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla Cooperativa.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato secondo quanto previsto al comma precedente, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio

successivo.

Il recesso non può essere parziale né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 c.c. prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge e del presente statuto.

La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti dell'impresa della quale sia stata disposta la cancellazione a seguito cessazione dell'attività imprenditoriale, o che trasferisca la propria sede fuori dall'ambito territoriale operativo della Cooperativa o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dall'articolo 8.

Nei casi di decadenza continuano peraltro ad operare fino alla loro estinzione le garanzie prestate dalla Cooperativa.

Il provvedimento ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli amministratori e deve essere comunicato al socio interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Se non sussistono i presupposti della decadenza, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge e del presente statuto.

L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione:

a) per mancato pagamento, a norma dell'articolo 10, delle quote sottoscritte o per inadempimento di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa,

b) per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali,

c) in tutti i casi previsti dalla legge.

E' in ogni caso escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito e che si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione ai sensi di legge e del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro

dei soci.

Articolo 13

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 8 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Articolo 14

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base del suo valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.

Il soprapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare,

ma non oltre il termine di due anni, il rimborso delle quote, senza riconoscimento di interessi, ove accertati che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% della consistenza complessiva del patrimonio sociale.

Le quote relative ai soci receduti, decaduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla Cooperativa.

Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c.

Articolo 15

Il socio che ha ottenuto garanzie della Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli articoli 12, 13 e 14, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.

TITOLO IV°

OPERAZIONI

Articolo 16

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2.

Articolo 17

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia soltanto dopo un mese dalla sua iscrizione nel libro dei soci.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione può, con

deliberazione presa all'unanimità, decidere che la Cooperativa conceda prestazione di garanzia senza l'osservanza di tale termine, purché l'operazione sia giustificata dalle particolari esigenze creditizie della impresa.

Articolo 18

Le prestazioni di garanzia possono essere, di massima, proporzionali alle quote versate da ciascun socio.

Tuttavia, nel deliberarne la concessione si dovrà tener conto:

1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa; nonché delle capacità imprenditoriali del suo titolare;

2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

3) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

Articolo 19

La Cooperativa può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato ad un multiplo non inferiore a dieci e non

superiore a venticinque del patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 20

Il consiglio di amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di assistenza di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie.

Inoltre, il socio che ha ottenuto il prestito richiesto è tenuto al pagamento di una provvigione che sarà deliberata dal consiglio di amministrazione.

TITOLO V°

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 21

Hanno diritto al voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta, apposta sull'avviso di convocazione e recante la convalida postale dell'invio, da altro socio non amministratore, non sindaco e non dipendente della società.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di due deleghe.

Articolo 22

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata

mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, essere affisso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in modo visibile nella sede sociale, ed essere inviato o recapitato, entro lo stesso termine ai soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima.

Articolo 23

Le assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 c.c.

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

Esse provvedono alla nomina di delegati che parteciperanno all'assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole assemblee separate.

Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite alle assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine

del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di

assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere

fissato in un comune del territorio interessato;

- possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè

tutte con un anticipo di almeno otto giorni rispetto alla

data di prima convocazione dell'assemblea generale;

- sono validamente costituite e deliberano con le stesse

maggioranze per le assemblee dei soci;

- sono presiedute dal presidente del consiglio di

amministrazione o dal vice-presidente o dal consigliere

delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto

eletto dall'assemblea stessa.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti

posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi,

provvedono alla nomina dei delegati, che devono essere soci

della Cooperativa.

La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità

previste per la nomina degli amministratori.

I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della

totalità dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, espressi

dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea

separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate

proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea

separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di cinque voti o frazione di voti.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente.

Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea generale si applica il comma 5 dell'art. 2540 c.c.

Articolo 24

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della Società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci, ai sensi dell'art. 2364, 2° comma, c.c.

Essa:

a) approva il bilancio di esercizio,

b) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli amministratori,

c) nomina i componenti dell'Organo di Controllo,

d) prende atto delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e fissa le direttive di massima per il consiglio stesso;

e) delibera l'eventuale adesione al Fondo di garanzia interconsortile di cui all'art. 13, comma 19, del D.L. n. 269/03 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/03;

f) fissa, su proposta del consiglio di amministrazione, il compenso all'Organo di Controllo;

g) accetta donazioni, lasciti, elargizioni e contributi di Enti pubblici, associazioni o privati sottoposti a modi, oneri e condizioni che comportino modifiche statutarie;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal consiglio di amministrazione.

I soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell'assemblea per la trattazione di determinati argomenti. Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 c.c. per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

Articolo 25

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente.

In assenza è presieduta dal membro del consiglio di amministrazione presente più anziano. In mancanza il presidente viene nominato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti presenti.

L'assemblea nomina il segretario che può essere anche persona estranea alla Società e, ove occorra, due scrutatori.

Nel caso di assemblea straordinaria o comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario, redatto senza

ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Articolo 26

L'assemblea ordinaria può validamente deliberare in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati: in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione s'intende respinta.

Per l'elezione degli amministratori e dei sindaci, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun socio, ai partecipanti all'assemblea verrà consegnato l'elenco delle candidature pervenute alla Cooperativa almeno tre giorni prima della data di convocazione della stessa.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Articolo 27

L'assemblea straordinaria può validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione, almeno la metà dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, per deliberare il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società e la modifica della presente clausola, è necessario il voto favorevole di almeno un quinto della totalità dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 28

Le votazioni per le nomine delle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto. Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano, con prova e controprova.

L'assemblea comunque può decidere, con la maggioranza dei voti presenti, che le votazioni avvengano per voto segreto.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 29

L'amministrazione è affidata al consiglio, composto di un numero di membri non minore di sette e non maggiore di quindici, scelti esclusivamente tra i soci imprese individuali o mandatari di soci imprese costituite in forma societaria.

L'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa, prima di procedere alla elezione del consiglio, determina di volta in volta il numero dei componenti il consiglio stesso, nei

limiti predetti.

Può far parte del consiglio un rappresentante, anche non socio, di ciascun Ente Pubblico che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno un centesimo del capitale versato dai soci.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2542 c.c.

I membri elettivi del consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Possono essere rieletti e comunque durano in carica fino al termine del loro mandato anche in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale mantenendo la qualifica di socio.

Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 c.c. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, cessa l'intero consiglio, fatta eccezione dei componenti nominati ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata con urgenza dagli amministratori

rimasti in carica.

Se vengono meno tutti i componenti il consiglio di amministrazione, le formalità per la convocazione d'urgenza dell'assemblea sono assunte dal Collegio Sindacale/Sindaco Unico, se nominato, che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione componenti fra loro parenti o affini al terzo grado incluso o coloro che risultino titolari di cariche negli organi sociali di altra cooperativa o consorzio di garanzia.

Articolo 30

Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti ed affini fino al terzo grado.

Articolo 31

Il consiglio, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del presidente e del vice-presidente tra i soli componenti nominati dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, sia nella sede sociale o altrove, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da

	almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio	
	Sindacale/Sindaco Unico, se nominato.	
	L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi	
	di urgenza, almeno cinque giorni prima, di quello fissato	
	per la riunione, al domicilio di ciascun consigliere.	
	L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato,	
	nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci	
	effettivi.	
	Le riunioni totalitarie del consiglio di amministrazione,	
	tenute con la presenza del Collegio Sindacale/Sindaco Unico,	
	se nominato, sono valide anche senza preventiva convocazione.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In	
	caso di assenza o impedimento del presidente e del	
	vice-presidente, la riunione è presieduta dal consigliere	
	più anziano di età.	
	Il consiglio di amministrazione nomina un segretario	
	scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei componenti non ammettendosi deleghe; la	
	presenza alla riunione può avvenire anche tramite mezzi di	
	telecomunicazione.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di	
	parità prevale il voto di chi presiede.	

Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

I verbali delle riunioni consigliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.

Articolo 32

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) procedere alla convocazione dell'assemblea ed all'esecuzione delle sue delibere;
- b) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- c) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri Enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto,
- d) deliberare circa l'acquisto o la vendita di immobili da adibire a sede sociale o ad eventuali sedi periferiche,
- e) stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o

	crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed	
	ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini	
	per cui la Cooperativa si è costituita;	
	f) deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle	
	convenzioni stipulate e del regolamento;	
	g) fissare annualmente l'importo della tassa di ammissione	
	dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova	
	deliberazione, o stabilirne, per i casi particolari, la	
	dispensa dal versamento;	
	h) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una	
	relazione sull'andamento della gestione, e curarne la	
	presentazione all'assemblea ordinaria per averne	
	l'approvazione, proponendo un programma di massima per	
	l'esercizio in corso,	
	i) autorizzare il presidente alle spese necessarie per il	
	normale funzionamento della Cooperativa,	
	l) autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni	
	occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa,	
	m) compilare l'eventuale regolamento interno che sarà	
	sottoposto all'approvazione dell'assemblea, nonché le	
	modifiche del regolamento stesso,	
	n) deliberare sulla partecipazione a consorzi regionali o	
	nazionali, eventualmente costituiti con il fine di	
	coordinare o potenziare le attività dei confidi;	
	o) nominare il direttore generale al quale affidare la	

direzione e l'esecuzione delle delibere;

p) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e la retribuzione.

q) deliberare sulla convocazione delle assemblee parziali, designando quale presidente, ai sensi del 5° comma dell'articolo 23, un proprio membro.

Articolo 33

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un consigliere all'uopo designato dal consiglio di amministrazione od al segretario, eventualmente nominato dal consiglio, e vigila per accertarsi che il consigliere designato o il segretario operino in conformità degli interessi della Cooperativa.

Il presidente in caso di dimissioni, assenza od impedimento è sostituito dal vice-presidente, che a sua volta, può essere sostituito per gli stessi motivi, dal consigliere più anziano.

Articolo 34

Le mansioni del presidente, vice-presidente e componente del consiglio di amministrazione non danno diritto ad alcuna remunerazione, tuttavia compete, a richiesta degli interessati, il rimborso delle spese vive autorizzate dal consiglio.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 35

In merito all'organo di controllo o al revisore previsto dall'art. 2477 codice civile la società potrà nominare con decisione dei soci, a seconda delle dimensioni e nel rispetto delle norme in materia:

a) un Collegio sindacale al quale affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale dei conti;

b) un Collegio sindacale al quale affidare i controlli gestionali delegando ad un revisore esterno (persona fisica o giuridica) la revisione legale dei conti;

c) un Sindaco unico a cui affidare il controllo sulla gestione delegando il controllo legale dei conti ad un revisore legale (persona fisica o giuridica);

d) un Sindaco unico a cui delegare sia il controllo gestionale che la revisione legale;

e) esclusivamente un Revisore legale, limitando i controlli alla mera revisione legale dei conti.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di collegio sindacale/sindaco unico e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale le riunioni dello stesso possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione;

in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Collegio Sindacale/Sindaco Unico e revisione legale dei conti.

Nella relazione al bilancio l'Organo di Controllo deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c. in ordine al carattere mutualistico della Società.

Articolo 36

Non sono eleggibili alle cariche di Organo di controllo o, se eletti, decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella Società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.

D) DIREZIONE

Articolo 37

La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere affidate ad un direttore generale.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne determina altresì le facoltà, le attribuzioni e i poteri, potendo altresì revocarlo e sostituirlo in ogni momento.

Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle

riunioni del consiglio di amministrazione nonché alle assemblee dei soci secondo quanto dettato dall'art. 2396 c.c.

E) ARBITRATO

Articolo 38

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dai soci e più in generale dal rapporto sociale, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ivi comprese quelle relative all'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la Società e i soci, o tra i soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro, da nominarsi a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Casale Monferrato, scelto tra soggetti estranei alla Società.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte di nuovi soci.

TITOLO VI°

BILANCIO

Articolo 39

Il bilancio, comprendente l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori all'Organo di Controllo, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato, perché i soci possano prenderne visione.

La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c. i criteri

seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della Società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

a) nella misura del 50 per cento al fondo riserva legale,

b) per l'altro 50 per cento al fondo di cui alla lettera d)

dell'articolo 4.

TITOLO VII°

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 40

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma anche nel caso di scioglimento della Cooperativa, o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga.

E' vietata la distribuzione delle riserve della Cooperativa, sia durante la vita dello stessa che all'atto del suo scioglimento.

E' vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci operatori.

Articolo 41

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio della Società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale sociale effettivamente versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 23, del D.L. n. 269/03, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/03.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti del codice civile e alle leggi speciali sulle cooperative. Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 40 e 41 del presente statuto, sono inderogabili e devono, di fatto, essere osservate.

F.to Brunello Renato

F.to Roberto Milano Notaio L.T.